



COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Area Amministrativa

Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE

Tel. 0119643102 Fax 0119644197

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

TITOLO I

ASPETTI GENERALI E PARTICOLARI DELL'APPALTO

Art. 1 -Oggetto e finalità.

1.1 -Oggetto dell'appalto è il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle borgate montane, nonché nelle borgate Poisatto e Grangetta, frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale. Trattasi di servizio pubblico consistente nel trasporto degli alunni dai luoghi di residenza alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa. Il trasporto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo dello Scuolabus Comunale che verrà concesso in comodato d'uso gratuito e, in caso di guasto, con idoneo mezzo fornito dalla Ditta appaltatrice. L'appalto comprende altresì la messa a disposizione di una unità di personale, la fornitura del gasolio e le manutenzioni ordinarie e straordinarie del mezzo.

1.2 -Il presente Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti delle parti. Tali obblighi concorrono a definire, unitamente al contenuto del Bando, il quadro di riferimento per la conoscenza della presente procedura e del servizio oggetto dell'appalto.

1.3 -I rapporti tra le parti saranno successivamente regolati mediante stipulazione di scrittura privata conformemente alle previsioni ivi contenute.

1.4 -La finalità perseguita con il presente appalto è quella di offrire dei servizi ausiliari all'attività scolastica propriamente intesa allo scopo di permettere alla stessa il suo regolare e corretto svolgimento.

Art. 2 -Servizio aggiuntivo.

2.1 – L'oggetto descritto al precedente articolo si intende integrato con la previsione del servizio aggiuntivo relativo all'effettuazione di non più di n. 12 trasporti (andata/ritorno) per brevi uscite didattiche da garantire nel corso dell'anno scolastico interessato dall'appalto.

2.2 -Tali uscite didattiche potranno riguardare il territorio comunale o quello dei Comuni limitrofi, nel raggio di 50 Km, dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente autorizzate dal Comune e non dovranno comportare onere economico alcuno né per il Comune, né per l'Istituto scolastico, né per gli utenti.

2.3 -Tali servizi aggiuntivi dovranno essere svolti con modalità e tempi tali da non interferire con l'ordinaria attività di cui all'art. 1

.

Art. 3 -Durata.

3.1 –Il servizio è affidato per l'anno scolastico 2017/2018 con decorrenza dal primo giorno di scuola al 30 Giugno dell'anno successivo.

Qualora a Giugno non vi sia più necessità di trasporto per la scuola dell'infanzia il servizio verrà sospeso anticipatamente. Il servizio dovrà comunque essere assicurato in relazione al calendario scolastico generale ed alle particolari determinazioni delle locali istituzioni scolastiche.

3.2 -Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, una volta intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto, qualora ragioni di urgenza lo richiedano, l'attivazione del servizio con preavviso di almeno sette giorni e comunque nel rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice, mediante procedura negoziata senza bando, servizi analoghi e/o complementari a quelli che formano oggetto del presente appalto, nei modi, termini e limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice.

Art. 4 -Utenza e chilometraggio.

4.1 -L'utenza del servizio in oggetto è rappresentata dagli alunni residenti nelle borgate montane, nonché nelle borgate Poisatto e Grangetta, frequentanti le seguenti Scuole site nel Comune:

- 1) Scuola dell'Infanzia Paritaria Asilo Perodo – Via Roma 2
- 2) Scuola dell'Infanzia Statale Arcobaleno Gianni Rodari – Via Rodari 5
- 3) Scuola Primaria Statale Cosimo Bertacchi – Piazza Martiri della Libertà 3 e 5

4) Scuola Secondaria Statale di Primo Grado G.F.Re – Via Edmondo De Amicis 2

Il trasporto si intende dalle fermate lungo la strada provinciale e statale che conduce alle Frazioni e Borgate alle sedi scolastiche e viceversa.

Il servizio potrà essere usufruito solo dagli alunni in possesso di apposito documento di viaggio rilasciato dal Comune.

Come dato meramente indicativo si comunica che gli utenti sono mediamente n. 30 e che il numero dei chilometri annui, comprese le uscite didattiche, nell'ultimo triennio sono stati mediamente 18.000.

Tali dati hanno valore meramente indicativo, utili per valutare il dimensionamento del servizio anche nelle loro variazioni da un anno all'altro e non costituiscono obbligo alcuno per il Comune.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara. Requisiti

Potranno partecipare alla gara le ditte specializzate nel settore iscritte alla C.C.I.A.A per attività corrispondente al servizio oggetto del presente bando.

Le stesse ditte per poter partecipare alla gara non devono aver avuto negli ultimi tre anni, in caso di servizio presso la pubblica amministrazione, controversie tali che abbiano portato a risoluzione del contratto.

Art.6 – modalità di aggiudicazione

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, invitando a presentare offerta almeno n.5 imprese, se presenti, sorteggiate tra le ditte che abbiano presentato la manifestazione di interesse alla gara in argomento. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa invitata che avrà presentato l'offerta migliore con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 c.3 lett c).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la congruità del prezzo nel caso di offerta anormalmente bassa.

Art. 7 – Valore del Contratto

Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore presunto l'importo medio del triennio precedente relativo al trasporto scolastico, comprensivo di fornitura carburante, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché servizi aggiuntivi di cui all'art. 2, pari ad € 25.50000 oltre IVA 10%, fatto salvo il ribasso praticato dalla Ditta aggiudicataria

TITOLO II

ASPETTI GENERALI E PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI TRAPORTO SCOLASTICO

Art. 8 -Modalità di svolgimento del servizio.

8.1 -Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere organizzato sulla base del calendario scolastico e delle autonome statuizioni delle autorità scolastiche locali nonché di tutto quanto richiamato e stabilito nel presente Capitolato; sono compresi i giorni di svolgimento degli esami finali della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al venerdì nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni dei singoli plessi scolastici interessati dal tempo pieno o dal tempo prolungato (inizio lezioni ore 7.45 – termine ore 16.30 salvo variazioni). In particolare il servizio dovrà essere organizzato dalla Ditta appaltatrice con lo Scuolabus Comunale concesso in comodato gratuito e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso, garantendo il trasporto giornaliero di tutti gli utenti, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi ed in modo da garantire l'arrivo

a scuola con un ragionevole anticipo ed il prelievo per il ritorno con la massima sollecitudine possibile, il tutto compatibilmente con l'efficienza e l'economicità del servizio medesimo.

Il trasporto è contemporaneo per tutte e quattro le Scuole e si intende dalle fermate lungo la strada provinciale e statale che conduce alle Frazioni e Borgate alle sedi scolastiche e viceversa.

Qualora il numero dei richiedenti il servizio sia superiore ai posti a sedere dello Scuolabus il percorso verrà sdoppiato prevedendo un giro da e/o per le Borgate montane e un giro da e/o per le Borgate Poisatto e Grangetta, concordando con l'Istituto Comprensivo Statale ed Il Comune di Condove le modalità di svolgimento;

8.2 -Il servizio è strettamente funzionale alle esigenze dell'utenza; annualmente e comunque all'inizio di ciascun anno scolastico, il Comune, in relazione alle domande di ammissione già pervenute, individua, in collaborazione con il gestore del servizio, i percorsi da effettuare utilizzando come criterio principale l'ottimizzazione dei percorsi e dei tempi di percorrenza.

8.3 -I percorsi, stabiliti come al precedente punto 8.1, data la particolare natura del servizio e la specificità dell'utenza, dovranno essere obbligatoriamente adattati anche in ragione di eventuali nuovi utenti che dovessero aggiungersi nel corso dell'anno scolastico, previa verifica di ammissibilità da parte del Comune. In ogni caso gli itinerari, le località, le fermate, gli orari, il numero degli utenti ed il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in ogni momento al verificarsi di esigenze la cui soddisfazione sia funzionale a favorire l'adempimento della frequenza scolastica. L'impresa affidataria, in spirito di fattiva collaborazione, ha l'obbligo di adeguarsi, in corso di rapporto, alle modifiche ed integrazioni al programma di esercizio che il Comune ritenga di dover adottare per quanto sopra detto. In tal senso la Ditta accetta che il servizio possa subire variazioni quantitative anche rilevanti senza nulla pretendere al riguardo.

8.4 -Il servizio oggetto di affidamento è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e quindi non può essere né sospeso né abbandonato. L'autista dovrà garantire, con la diligenza del buon padre di famiglia, il servizio di sorveglianza degli alunni durante il trasporto, comprese le fasi di salita e discesa. La messa a disposizione dell'accompagnatore non è oggetto del presente affidamento. In ogni caso all'arrivo alla scuola il trasportatore ha l'obbligo di accertarsi che gli utenti entrino nella scuola o vi sia personale addetto all'accoglienza.

Art. 9 -Modifiche del programma di esercizio per scioperi o eventi straordinari ed imprevedibili

9.1 – Il servizio deve essere svolto con continuità, salvo interruzioni dovute a casi di forza maggiore o calamità naturali non prevedibili e non imputabili alle parti. In tali casi l'Impresa affidataria si impegna a riattivare il servizio nel più breve tempo possibile anche ricorrendo a modalità alternative o sostitutive d'esercizio, dandone comunque comunicazione preventiva al Comune ed alla utenza.

9.2 -In caso di sciopero l'Impresa affidataria è tenuta al rispetto della L. 146/1990 e s.m.i. e della normativa applicabile, con l'onere di preventiva ed adeguata comunicazione al Comune e all'utenza.

9.3 -In caso di sciopero del personale docente o scolastico in generale, l'Impresa affidataria è tenuta in ogni caso a garantire il servizio in oggetto, salvo diversa decisione assunta e comunicata dal Comune, anche solo telefonicamente, entro il giorno precedente.

9.4 -In caso di uscita anticipata o ingressi posticipati per esigenze scolastiche, l'Impresa affidataria, preavvisata entro il giorno precedente, dovrà garantire comunque il servizio.

9.5 -In caso di mancata esecuzione del servizio per cause diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di assicurare la continuità del servizio anche mediante il ricorso ad altre imprese, con piena rivalsa per le spese sostenute sull'impresa inadempiente.

Art. 10 – Veicoli da adibire al servizio

10.1 – Il trasporto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo dello Scuolabus Comunale, che verrà concesso in comodato d'uso gratuito:

Autobus privato trasporto di persone IVECO A50/E4/30/A – posti 29 + autista - immatricolato 09.10.2009 - km effettivi alla data odierna 70.000=

10.2 – E' fatto obbligo alla impresa affidataria di garantire la continuità del servizio in caso di avaria del mezzo impiegato mediante immediata sostituzione dello stesso con altro mezzo avente gli stessi requisiti e le stesse caratteristiche minime, al fine di evitare disservizi all'utenza e senza alcun obbligo od onere aggiuntivo per il Comune. Di tali eventuali sostituzioni ne deve essere data formale e tempestiva notizia al Comune.

Art. 11 – Personale impiegato nel servizio

11.1 – L'impresa affidataria è tenuta ad applicare la "clausola sociale";

11.2 – dovrà essere garantito l'impiego di personale di provata capacità, onestà e moralità nonché idoneo, da un punto di vista professionale, allo svolgimento di tale servizio con riferimento a tutta la normativa applicabile in materia; in particolare si fa riferimento al possesso della prescritta patente di guida e del Certificato di abilitazione professionale CAP tipo KD. Si fa inoltre specifico ed espresso richiamo agli oneri di controllo preventivo, nei limiti di legge, atti a verificare l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti da parte del personale impiegato o altre cause che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.

11.3 – L'impresa affidataria è tenuta a comunicare, prima dell'inizio del servizio per ciascun anno scolastico interessato, l'elenco nominativo del personale impiegato nonché ogni eventuale variazione, anche temporanea, al riguardo. L'impresa è tenuta altresì a comunicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo di un referente al quale sarà demandato il compito di rapportarsi con gli uffici comunali.

11.4 -Il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento munito di foto e recante la scritta "Servizio Trasporto Scolastico -Comune di Condove", rilasciato a cura e spese dell'Impresa affidataria e da indossare in modo ben visibile.

11.5 – L'Impresa affidataria dovrà attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed accordi integrativi.

11.6 – Il personale impiegato dovrà sempre osservare un contegno corretto, cortese, irreprensibile e rispettoso nei confronti dell'utenza o di chiunque altro venga in contatto con esso ed adottare ogni cautela o comportamento atto a garantire la sicurezza degli utenti. Qualora ciò non dovesse accadere o comunque il personale impiegato si dimostrasse incapace o incompetente a svolgere il lavoro affidato, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione. L'impresa affidataria è tenuta altresì alla immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo onde non arrecare alcun tipo di danno al servizio affidato.

11.7 – Sui veicoli adibiti al servizio non sono ammesse a viaggiare persone estranee al personale incaricato, salvo casi del tutto eccezionali e comunque sempre preventivamente autorizzati dal Comune.

11.8 – Ogni e qualsiasi onere amministrativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo nei confronti del personale impiegato è ad esclusivo e completo carico dell'impresa affidataria.

Art.12 – Assicurazioni

12.1 – L'impresa affidataria si assume ogni responsabilità, civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone o cose. A tale scopo l'impresa dovrà contrarre e dimostrare di aver contratto, prima della firma del contratto, adeguate polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione del servizio per tutta la durata dello stesso; in particolare si richiede:

– polizza di assicurazione che copra tutti i rischi di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per tutti i veicoli adibiti al servizio oggetto dell'appalto, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00);

– polizza di assicurazione a garanzia dei rischi per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e dovrà comprendere, oltre alle normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia, anche la copertura per infortunio in salita ed in discesa degli utenti.

12.2 – I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'affidatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. L'impresa si impegna, comunque ed in ogni caso, ad esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale a qualsiasi titolo impiegato, nonché verso i terzi per danni a persone o a cose, che dovessero verificarsi in dipendenza dallo svolgimento del presente servizio.

12.3 – Il Comune si intende sollevato, inoltre, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

12.4 -Per i danni eventualmente causati dagli utenti ai mezzi, l'Impresa affidataria è tenuta a rivalersi direttamente sugli esercenti la patria potestà, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

Art. 13 - Cauzione definitiva. Sottoscrizione della scrittura privata.

13.1 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale definitivo pari a 1/10 dell'importo netto contrattuale complessivo. La cauzione definitiva, che dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti, dovrà avere validità temporale pari alla durata del contratto e verrà svincolata dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

13.2 - L'affidatario dovrà sottoscrivere la scrittura privata regolante i rapporti tra le parti, ai sensi delle disposizioni di legge, entro il termine fissato dal Comune. Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, il Comune potrà dichiarare unilateralmente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione ed aggiudicare quindi il servizio all'impresa che abbia presentato la successiva migliore offerta.

13.3 -Tutte le spese accessorie, relative e consequenziali al contratto, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria sono a carico dell'affidatario.

Art. 14 -Prevenzione, sicurezza e antinfortunistica

La Ditta dovrà attuare l'osservanza delle norme, che si intendono qui tutte richiamate, derivanti dalla vigente normativa relativa alla sicurezza, alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ad ogni altra disposizione vigente per la tutela materiale dei lavoratori e dei fruitori del servizio.

In particolare la Ditta dovrà attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi con idonee misure tecniche, organizzative e procedurali.

Art. 15 – Obblighi a carico dell'impresa affidataria

Nell'espletamento del servizio l'impresa affidataria è tenuta ad improntare il proprio comportamento alla massima diligenza in generale e all'adempimento, in particolare e non in via esclusiva, dei seguenti principali obblighi:

- a) garantire l'effettuazione del servizio esclusivamente con mezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni in materia, assicurandone la piena efficienza, funzionalità e decoro;
- b) garantire l'effettuazione del servizio mediante personale idoneo e qualificato a norma di legge;
- c) rispettare il limite massimo di utenti trasportabili su ciascun mezzo utilizzato e trasportare unicamente gli alunni iscritti al servizio;
- d) sorvegliare gli utenti durante il trasporto e durante le fasi di salita e discesa;

- e) accertarsi che gli utenti, all'atto della discesa, entrino nella scuola o vi sia personale addetto all'accoglienza ed accertarsi che gli utenti della corsa di andata corrispondano a quelli della corsa di ritorno, fatte salve diverse comunicazioni delle famiglie;
- f) effettuare una periodica pulizia interna ed esterna dei mezzi al fine di mantenere idonee condizioni igieniche e lo stato di decoro dei mezzi;
- g) provvedere alla copertura assicurativa dell'eventuale mezzo sostitutivo impiegato;
- h) rispondere di ogni danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante lo svolgimento del servizio, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune;
- i) rispettare ogni altro obbligo posto a proprio carico dalla normativa vigente ed applicabile e dal presente Capitolato.
- l) Rifornire il mezzo del carburante necessario ad effettuare il trasporto scolastico e le uscite didattiche di cui all'art. 2;
- m) garantire la manutenzione ordinaria (cambio olio, cambio gomme, revisione annuale, pastiglie freni, cambio lampadine, ecc) e straordinaria dello scuolabus comunale;
- n) Osservare ogni altro obbligo previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente in materia.

Art. 16 - Oneri a carico del Comune di Condove

Spetta al Comune di Condove:

- 1) Raccogliere le iscrizioni al servizio, acquisire le quote dovute dalle famiglie e predisporre l'elenco degli utenti da consegnare alla Ditta incaricata;
- 2) Il pagamento del bollo e dell'assicurazione del mezzo;
- 3) Mettere a disposizione della Ditta un sito per il rimessaggio dello Scuolabus;
- 4) L'eventuale incarico per la sorveglianza sullo scuolabus;

Art. 17 – Trattamento dati

L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto dell'appalto, è nominata, ex D.Lgs. 196/2003, responsabile del trattamento dei dati concernenti gli utenti del servizio stesso e comunque conferiti. L'impresa è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza. L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati se non per le finalità sopra descritte. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni normative, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa. L'impresa è tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta responsabilità.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 18 – Controlli

Sono preposti al controllo i competenti Uffici comunali nonché eventuali altre strutture e/o consulenti specializzati all'uopo incaricati dal Comune.

Potranno essere effettuati, senza preavviso alcuno, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di verificare e valutare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute; a seguito degli stessi il Comune potrà far pervenire per iscritto all'impresa affidataria contestazioni o rilievi e le eventuali prescrizioni a cui la stessa è chiamata ad uniformarsi entro il termine stabilito. L'impresa, dal canto suo, potrà presentare, sempre per iscritto, le proprie conseguenti controdeduzioni od osservazioni, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 19 – Sanzioni

Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie nei casi di verificata violazione delle stesse previa formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni prodotte, le quali devono pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di inutile decorso di detto termine ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Potranno essere applicate le sanzioni sotto indicate, secondo il principio della progressione e da rapportare alla gravità dell'inadempienza; dopo la comminazione di 3 (tre) sanzioni nello stesso anno scolastico, il Comune ha facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

In particolare si determinano fin da ora le seguenti specifiche penalità:

- da € 100,00 a € 250,00 per mancato rispetto del percorso senza valida giustificazione;
- da € 250,00 a € 500,00 per mancato rispetto degli orari senza valida giustificazione;
- da € 250,00 a € 500,00 per mancato rispetto degli obblighi attinenti alla igiene e pulizia dei mezzi;
- da € 250,00 a € 1.000,00 per mancato rispetto degli obblighi attinenti la sicurezza dei mezzi;
- da € 500,00 a € 1.000,00 per mancata effettuazione di una corsa.

Art. 20 -Risoluzione del contratto

20.1 -Oltre a quanto stabilito genericamente dall'art. 1453 C.C. ed a quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- a. cessione del contratto, cessione di azienda o di ramo di azienda, atti di trasformazione a seguito dei quali l'Impresa perda la propria identità giuridica, a meno che ciò non venga valutato diversamente dal Comune;
- b. apertura di una procedura di fallimento;
- c. grave inosservanza delle norme e delle prescrizioni in tema di sicurezza con particolare riferimento ai mezzi utilizzati;
- d. abbandono o interruzione non motivata del servizio o mancato suo inizio;
- e. grave negligenza o irregolarità nell'espletamento del servizio;
- f. grave violazione e/o inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o del presente Capitolato;
- g. ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

20.2 -E' facoltà del Comune dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto con la sola notizia del relativo provvedimento amministrativo a mezzo di raccomandata A/R o PEC. Qualora il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa, lo stesso si rivarrà sulla Ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti mediante l'incameramento totale o parziale della cauzione e fatto salvo il recupero delle maggiori somme e senza che la Ditta possa vantare alcuna pretesa.

20.3 -Nei casi di cui ai precedenti commi è facoltà del Comune procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione fatto salvo l'obbligo della Impresa, se richiesta, di assicurare il servizio fino al subingresso del nuovo affidatario

Art. 21 -Recesso unilaterale da parte dell'affidatario

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'affidatario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 22 -Corrispettivo e modalità di pagamento

22.1 – Il corrispettivo a carico del Comune è determinato in relazione all’offerta economica formulata dall’Impresa affidataria ed espressa in forma di ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base d’asta.

22.2 -Il pagamento del dovuto avverrà in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura che sarà liquidata entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio competente; tale termine potrà essere prorogato nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. Si stabilisce fin d’ora che il Comune potrà rivalersi delle somme dovute per i titoli che le danno diritto, mediante apposita reversale di incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture.

22.3 -Nulla è dovuto in più e nulla può essere preteso dall’Impresa affidataria oltre a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 23 – Controversie e Foro competente

23.1 -In caso di controversia circa l’interpretazione e l’esecuzione del servizio, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della stessa. Ove non si addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo si stabilisce la competenza esclusiva del foro di Sala Consilina.

23.2 -In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del servizio potrà giustificare la sospensione, l’interruzione o il rifiuto dell’esecuzione dello stesso.

Art. 24 -Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nessuna esclusa.

La Ditta è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e applicazione delle nuove normative.